


Sviluppiamo le potenzialità della Pubblica Amministrazione



**ULTIME NOVITA' E ADEMPIIMENTI DI FINE ANNO  
PER GLI UFFICI TRIBUTI**

***VIDEOCONFERENZA IN DUE GIORNATE***


***07 e 09 ottobre 2025***

# ARGOMENTI E OBIETTIVI DELLA 1° GIORNATA

**L'APPLICAZIONE DELLE  
NUOVE REGOLE DELLO  
STATUTO DEI DIRITTI DEL  
CONTRIBUENTE E LA  
REVISIONE DEI  
REGOLAMENTI 2026**


**L'APPLICAZIONE DEL  
NUOVO SANZIONAMENTO  
TRIBUTARIO**

**L'APPLICAZIONE  
DELL'ISTITUTO DEL  
CONTRADDITTORIO  
PREVENTIVO**



# **GLI ERRORI RICORRENTI DI FINE ANNO DA EVITARE NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI**

# I 5 ERRORI RICORRENTI DA EVITARE NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI



# CRITERI DI SCELTA ALIQUOTE RIDUZIONI ED ESENZIONI



# APPLICAZIONE DELLA AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

L'UFFICIO TRIBUTI **PROCEDE IN ANNULLAMENTO O IN RETTIFICA, SENZA NECESSITÀ DI ISTANZA DI PARTE, ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI ATTI DEFINITIVI, NEI SEGUENTI CASI DI MANIFESTA ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO:**

(salvo il caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente oppure decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione)

ERRORE PERSONA

ERRORE VERSAMENTI

ERRORE TRIBUTO

ERRORE MATERIALE

MANCANZA DOCUMENTI

ERRORE CALCOLO

# APPLICAZIONE DELLA AUTOTUTELA FACOLTATIVA

## ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

L'UFFICIO TRIBUTI PUO' PROCEDERE IN ANNULLAMENTO O IN RETTIFICA, SENZA NECESSITA' DI ISTANZA DI PARTE, ANCHE IN PENDENZA DI GIUDIZIO O IN CASO DI ATTI DEFINITIVI, IN PRESENZA DI UNA ILLEGITTIMITA' O DELL' INFONDATEZZA DELL'ATTO FUORI DAI CASI DELL'ART. 10-QUATER

QUANDO RICORRE UNA  
CASISTICA NON RIENTRANTE  
NELL'ELENCO PREVISTO NELLA  
«AUTOTUTELA  
OBBLIGATORIA»

# IL PRINCIPIO DELLA COMPENSAZIONE: REQUISITI E PROCEDURE

**NORMA  
LEGGE  
N. 296/2006  
ART. 1 C. 167**

**REGOLA  
REGOLAMENTO  
GENERALE  
ENTRATE**

**MODALITA'  
REQUISITI PER  
COMPENSARE  
CREDITI-DEBITI**

# LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DEI TRIBUTI LOCALI

LA PRESCRIZIONE E' STABILITA  
DALL'ARTICOLO 2948 C.C.



«*SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI GLI INTERESSI E IN GENERALE TUTTO CIO' CHE DEVE PAGARSI PERIODICAMENTE AD ANNO O IN TERMINI PIU' BREVISI*»  
I TRIBUTI LOCALI SONO OBBLIGAZIONI PERIODICHE  
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZE 31260/2023 17667/2024



# LE MODIFICHE DA APPORTARE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

## GLI ARTICOLI PRINCIPALI E LE TEMATICHE DA DISCIPLINARE:

- ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO (valutare le tipologie di entrate e i limiti applicativi)
- ART. 2 MINIMI RISCUOTIBILI (valutare ipotesi di importo di 30 euro o minore)
- ART. 3 RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA (richiamare importi del D.M. del MEF 14 aprile 2023)
- ART. 4 INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI (valutare ipotesi applicazione del tasso d'interesse legale)
- ART. 5 RISCOSSIONE VOLONTARIA (valutare l'ipotesi di mantenere tutte le soluzioni possibili)
- ART. 6 RISCOSSIONE COATTIVA (valutare l'ipotesi di mantenere tutte le soluzioni possibili)
- ART. 7 COMPENSAZIONE (valutare preferenza per «compensazione verticale» e non «orizzontale»)
- ART. 8 DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO (valutare criteri di accesso e durata massima)
- ART. 9 RIMBORSI
- ART. 10 NORME FINALI

## ➤ ARTICOLI EVENTUALI CON INSERIMENTO DEL:

- CONTENUTO DELL'ART. 15 TER DEL D.L. 34/2019 CONVERTITO NELLA L. 58 DEL 20 GIUGNO 2019
- CONTENUTO DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 212/2000



**LE MODIFICHE PER IL 2026  
DA APPORTARE  
AL REGOLAMENTO IMU, TARI  
E AGLI ALTRI REGOLAMENTI  
TRIBUTARI**

# REGOLAMENTI E REVISIONE ORGANIZZATIVA

## REGOLAMENTI COMUNALI DELLE ENTRATE:

- REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
- REGOLAMENTO IMU
- REGOLAMENTO TARI
- REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
- REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
- REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
- REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI AL PERSONALE E AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI

# REGOLAMENTO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

IL REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLO  
STATUTO DEI DIRITTI DEL  
CONTRIBUENTE

## E' OBBLIGATORIO?

IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO  
DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE **NON E' OBBLIGATORIO**.  
IL COMUNE PUO' APPLICARE LA LEGGE 212/2000 SENZA  
REGOLAMENTARNE I CONTENUTI

## E' OPPORTUNO?

IL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO  
DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE **E' OPPORTUNO**. IL  
COMUNE PUO' ADOTTARE IL REGOLAMENTO OPPURE  
INSERIRE ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO DEI DIRITTI  
DEL CONTRIBUENTE NEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE  
ENTRATE

# APPLICAZIONE ESTESA INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

## ART. 1 C. 779 L. 207/24

ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, DOPO IL C. 1091 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:  
«1091-BIS. PER MAGGIORE GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO, AI FINI DI CUI AL COMMA 1091, SI INTENDE L'AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE INCASSATO A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO TRIBUTARIO POSTA IN ESSERE DAL COMUNE, NELLE VARIE MODALITÀ IN CUI TALE ATTIVITÀ PUÒ REALIZZARSI, CHE GENERA UN AUMENTO DI RISORSE DISPONIBILI NEL BILANCIO COMUNALE RISPETTO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DEL CONTRIBUENTE.

PER ADEMPIMENTO SPONTANEO SI INTENDE IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA TARI EFFETTUATO DAL CONTRIBUENTE ALLE SCADENZE DI LEGGE E REGOLAMENTARI, NON INDOTTO DA AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. DEVONO PERTANTO ESSERE COMPUTATE TUTTE LE ENTRATE EFFETTIVAMENTE INCASSATE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, IN CONTO COMPETENZA E IN CONTO RESIDUI, RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO APPROVATO».

# TERMINI GENERALI APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTI

## NORMATIVA GENERALE APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI LEGGE N. 296/2006 ART. 1 C. 169:

GLI ENTI LOCALI DELIBERANO LE TARIFFE E LE ALIQUOTE RELATIVE AI TRIBUTI DI LORO COMPETENZA ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.

DETTE DELIBERAZIONI, ANCHE SE APPROVATE SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO PURCHÉ ENTRO IL TERMINE INNANZI INDICATO, HANNO EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL SUDETTO TERMINE, LE TARIFFE E LE ALIQUOTE SI INTENDONO PROROGATE DI ANNO IN ANNO.

# TERMINI SPECIFICI APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTI

## ➤ REGOLAMENTO TARI D.L. 228/2021 ART. 3 C. 5-QUINQUIES:

A DECORRERE DALL'ANNO 2022, I COMUNI, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 1, COMMA 683, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, POSSONO APPROVARE I PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, LE TARIFFE E I REGOLAMENTI DELLA TARI E DELLA TARIFFE CORRISPETTIVA ENTRO IL TERMINE DEL 30 APRILE DI CIASCUN ANNO. NELL'IPOTESI IN CUI IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE SIA PROROGATO A UNA DATA SUCCESSIVA AL 30 APRILE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO PERIODO COINCIDE CON QUELLO PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE. IN CASO DI APPROVAZIONE O DI MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA TARI O ALLA TARIFFE CORRISPETTIVA IN DATA SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PROPRIO BILANCIO DI PREVISIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD EFFETTUARE LE CONSEGUENTI MODIFICHE IN OCCASIONE DELLA PRIMA VARIAZIONE UTILE.

# TERMINI SPECIFICI APPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTI

## ➤ REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO D.L. 201/2011 ART. 13 C. 15-QUATER

LE DELIBERE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ISTITUTIVO O DI MODIFICA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO PREVISTO PER ROMA CAPITALE NONCHÉ QUELLE DI APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE, NON SONO SOTTOPOSTE AL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 169, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296. LE MEDESIME DELIBERE SONO SOGGETTE, A DECORRERE DALL'ANNO DI **IMPOSTA 2020**, A UN REGIME DI PUBBLICITÀ COSTITUTIVA IN VIRTÙ DELL'ART. 13, COMMA 15-QUATER DEL D. L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214, IL QUALE PREVEDE CHE I PREDETTI ATTI SONO EFFICACI DAL PRIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA LORO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET A CURA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CHE VI PROVVEDE ENTRO I QUINDICI GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI INSERIMENTO DEGLI ATTI STESSI DA PARTE DEI COMUNI NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE.

# PRO MEMORIA TARI 2026 DA APPROFONDIRE

**COMPONENTI  
PEREQUATIVE**

**BONUS SOCIALI  
TARI**

**ADEGUAMENTO  
P.E.F. TARI**

**RISCOSSIONE TARI  
AVVISI BONARI**

**RISCOSSIONE TARI  
ORDINARIA**

**RISCOSSIONE TARI  
ACCERTAMENTI**

# PRO MEMORIA IMU 2026 DA APPROFONDIRE

**PROSPETTO  
ALIQUOTE IMU  
2026**

**PREVISIONE  
GETTITO IMU  
2026**

**TAX GAP IMU  
CONTRASTO  
EVASIONE**

**AREE EDIFICABILI  
VALORI MEDI IN  
COMMERCIO**

**SEMPLIFICAZIONE  
REGOLAMENTO  
IMU**

**INTRODUZIONE  
ACCERTAMENTO  
CON ADESIONE**



# **APPLICAZIONE E DECORRENZA DELLA SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DI OMESSO VERSAMENTO**

# SANZIONAMENTO E REGOLE APPLICATIVE PER I TRIBUTI LOCALI



**SANZIONE PER OMESO O PARZIALE VERSAMENTO:  
SCENDE AL 25%**



**SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE:  
RESTA DAL 100% AL 200%**



**SANZIONE PER INFEDele DICHIARAZIONE:  
RESTA DAL 50% AL 100%**



**SANZIONE PER RECIDIVITA' NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLA STESSA  
INDOLE RILEVATA NEI TRE ANNI PRECEDENTI: SALE FINO AL DOPPIO**



# **L'OBBLIGO DI APPLICAZIONE E DI REGOLAMENTAZIONE DEL PRINCIPIO DI RECIDIVITÀ NELLE SANZIONI DEI TRIBUTI LOCALI**

# COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 1

SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024	SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024
<p><b>Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997</b></p> <p><b>30% di ogni importo non versato per violazioni commesse fino al 31.08.2024</b></p>	<p><b>Sanzione per omesso versamento Art. 13 c. 1 D Lgs. 471/1997</b></p> <p><b>25% di ogni importo non versato per violazioni commesse dall'01.09.2024</b></p>
<p><b>Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica</b></p> <p><b>Sanzione non esclusivamente a carico della società o ente</b></p>	<p><b>Sanzione per violazioni tributarie proprie di società o enti con personalità giuridica</b></p> <p><b>Sanzione esclusivamente a carico della società o ente, salvo la responsabilità solidale dei soci di società di persone nella fase di riscossione</b></p>
<p><b>Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione</b></p> <p><b>La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13, dell'art. 16 o in dipendenza di accertamento con adesione</b></p>	<p><b>Sanzione per ripetitività di violazioni tributarie della stessa indole non definita con ravvedimento o con adesione</b></p> <p><b>La sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 472/97 o dell'art. 5-quater del D. Lgs. 218/97</b></p>

# COMPARAZIONE TRA VECCHIO E NUOVO SANZIONAMENTO 2

SANZIONAMENTO PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024	SANZIONAMENTO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 87/2024
<p>Sanzione per continuazione pluriennale di violazioni della stessa indole ripetute per più annualità (cumulo giuridico)</p>	<p>Applicazione non uniforme ma la Cassazione si è espressa confermando il cumulo giuridico anche ai tributi locali</p>
<p>Sanzione applicabile secondo principi di legalità e proporzionalità (art. 3 D. Lgs. 472/97)</p>	<p>Sanzione irretroattiva e applicazione del favor rei se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori fissano sanzioni diverse</p>
<p>Sanzione applicabile in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D. Lgs. 472/97)</p>	<p>La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza</p>

# **RIEPILOGO PRINCIPALI MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO INTRODOTTE DAL D. LGS. 87/2024**

**SANZIONI PER  
OMESSO O PARZIALE  
VERSAMENTO**


**SANZIONI PER  
VIOLAZIONI RECIDIVE  
NEGLI ANNI**

**SANZIONI PER  
CUMULO GIURIDICO E  
CUMULO MATERIALE**

**SANZIONI PER  
ACCERTAMENTI CON  
AUTOTUTELA PARZIALE**

**SANZIONI PER  
VIOLAZIONI DA PARTE  
DI SOCIETA'**

**SANZIONI PER  
RAVVEDIMENTO  
OPEROSO**



**GLI ATTI ESCLUSI DAL  
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO:  
ESEMPI E CASI PRATICI  
DI OGGETTIVITÀ  
E DI ATTI AUTOMATIZZATI**

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 1

**1. SALVO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2, TUTTI GLI ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI DINANZI AGLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA SONO PRECEDUTI, A PENA DI ANNULLABILITÀ, DA UN CONTRADDITTORIO INFORMATO ED EFFETTIVO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO.**

*Approfondire:*

- **CONCETTO DI «INFORMATO»**
- **CONCETTO DI «EFFETTIVO»**

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 2

2. NON SUSSISTE IL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PER GLI **ATTI AUTOMATIZZATI, SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI, DI PRONTA LIQUIDAZIONE E DI CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NONCHE' PER I CASI MOTIVATI DI FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE.**

*Approfondire:*

- **CONCETTO DI ATTO «AUTOMATIZZATO»**
- **CONCETTO DI ATTO «SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATO»**



**GLI ATTI SOGGETTI AL  
CONTRADDITTORIO PREVENTIVO  
PER TIPOLOGIA,  
ANNUALITÀ E SOGGETTIVITÀ**

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 3

3. PER CONSENTIRE IL CONTRADDITORIO, L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMUNICA AL CONTRIBUENTE, CON MODALITA' IDONEE A GARANTIRNE LA CONOSCIBILITA', LO SCHEMA DI ATTO DI CUI AL COMMA 1, ASSEGNAVANDO UN TERMINE NON INFERIORE A SESSANTA GIORNI PER CONSENTIRGLI EVENTUALI CONTRODEDUZIONI OVVERO, SU RICHIESTA, PER ACCEDERE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO.

## *Approfondire:*

- *TEMPI, MODALITÀ E PROCEDURE DI ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO*
- *ASSEGNAZIONE TERMINE PER ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO*

# ART. 6-BIS L. 212/2000: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO 4


3. L'ATTO NON E' ADOTTATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO. SE LA SCADENZA DI TALE TERMINE E' SUCCESSIVA A QUELLA DEL TERMINE DI DECADENZA PER L'ADOZIONE DELL'ATTO CONCLUSIVO OVVERO SE FRA LA SCADENZA DEL TERMINE ASSEGNATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO E IL PREDETTO TERMINE DI DECADENZA DECORRONO MENO DI CENTOVENTI GIORNI, TALE ULTIMO TERMINE E' POSTICIPATO AL CENTOVENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI ESERCIZIO DEL CONTRADDITTORIO.

## *Approfondire:*

- *FASI ORGANIZZATIVE DELL'INTERA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO*
- *GESTIONE DELLA COMPETENZA DEGLI ATTI AI FINI DEL BILANCIO COMUNALE*

# MODALITA' DI ELABORAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO





**LE NOVITÀ DI ELABORAZIONE  
DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
ORDINARI, INTEGRATI  
E PERSONALIZZATI**

# LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

**ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
«ORDINARI»  
ATTI ESCLUSI DAL  
CONTRADDITTORIO**

**ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
«INTEGRATI»  
ATTI CON CONTRADDITTORIO  
MA SENZA PRESENTAZIONE DI  
CONTRODEDUZIONI**

**ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
«PERSONALIZZATI»  
ATTI CON CONTRADDITTORIO  
E CON PRESENTAZIONE DI  
CONTRODEDUZIONI**


# ARGOMENTI E OBIETTIVI DELLA 2° GIORNATA

LE NOVITA' SULLA  
ELABORAZIONE E SUI  
TERMINI DI NOTIFICA DEGLI  
ACCERTAMENTI ESECUTIVI  
DEI TRIBUTI LOCALI


L'APPLICAZIONE DELLE  
NUOVE REGOLE DEL  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'APPLICAZIONE DELLE  
NOVITA' DELLA RIFORMA  
DELLA RISCOSSIONE  
COATTIVA


# LE MEDIE DI TAX GAP IMU 2021 ELABORATE DAL MEF



# TAX GAP IMU 2021 ELABORATE DAL MEF PER FASCE DI POPOLAZIONE



# ESEMPIO PRATICO DI REVISIONE ORGANIZZATIVA AI FINI IMU



# ESEMPIO PRATICO DI QUESTIONARIO E DI CALCOLO DEL TAX GAP IMU



# LE METODOLOGIE DI CONTROLLO NELLA FASE DI ACCERTAMENTO

**CONTROLLI  
PER  
CONTRIBUENTE**

**CONTROLLI  
PER  
ANNUALITA'**

**CONTROLLI  
PER  
IMMOBILE**

# FASE PRO ATTIVA DI CONTROLLO E NOTIFICA ACCERTAMENTI

ACCERTAMENTI 2021 – 2022 (NEL 2026)

ACCERTAMENTI 2023 – 2024 (NEL 2027)

ACCERTAMENTI 2025 – 2026 (NEL 2028)

**NEL 2029 ATTIVITA' DI CONTROLLO E NOTIFICA ACCERTAMENTI  
SULLE VIOLAZIONI COMMESSE NEL 2027 CON AUMENTO DELLA  
RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEL GETTITO ORDINARIO**



## LE TIPOLOGIE DI EVASIONE IMU E TARI PIÙ FREQUENTI

# TIPOLOGIE FREQUENTI DI CASI DI EVASIONE IMU

PERTINENZE  
ABITAZIONI  
ANOMALE

ABITAZIONI  
PRINCIPALI  
FITTIZIE

AREE EDIFICABILI  
CON VALORI NON  
COMMERCIALI

IMMOBILI FITTIZI  
DI «ENTI NON  
COMMERCIALI»

FABBRICABILI  
DICHIARATI  
INAGIBILI

IMMOBILI  
DICHIARATI  
ALLOGGI SOCIALI

IMMOBILI UNITI  
DI FATTO AI FINI  
FISCALI

# TIPOLOGIE FREQUENTI DI CASI DI EVASIONE TARI

RIFIUTI  
ORDINARI E  
RIFIUTI SPECIALI

COABITAZIONI E  
LOCAZIONI  
PARZIALI

FONDI VUOTI PER  
CESSATA ATTIVITA'  
ECONOMICA

AFFITTACAMERE  
PROFESSIONALI E  
OCCASIONALI

AREE SCOPERTE E  
OPERATIVE NON  
DOMESTICHE

TARIFFE  
STRUTTURE BED  
& BREAKFAST

NUMERO  
OCCUPANTI NON  
RESIDENTI



**LE PROCEDURE DA ADOTTARE  
PER ACCERTAMENTI RESTITUITI  
PER IRREPERIBILITÀ  
SCONOSCIUTO O TRASFERITO**

# CASI DI ERRORI FORMALI DI ELABORAZIONE ACCERTAMENTI

**INTESTAZIONE  
DEGLI  
ACCERTAMENTI**

**IMPORTO  
MINIMO DEGLI  
ACCERTAMENTI**

**APPLICAZIONE O  
DISAPPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI**

**UTILIZZO ERRATO  
DEI DATI  
CATASTALI**

**CALCOLO ERRATO  
DEGLI INTERESSI  
DI MORA**

# TIPOLOGIE FREQUENTI DI CASI DI CONTESTAZIONI NOTIFICHE

**NOTIFICHE A  
SOCIETA' DI  
PERSONE E DI  
CAPITALI**

**NOTIFICA OLTRE I  
TERMINI DI  
PRESCRIZIONE**

**NOTIFICA  
IMPERSONALE  
AGLI EREDI**

**NOTIFICA A  
SOGETTI  
IRREPERIBILI**

**NOTIFICA A  
PROCEDURE  
CONCORSUALI**

**NOTIFICA A  
RESIDENTI  
ALL'ESTERO**

**NOTIFICA A  
SOGETTI  
MINORI**



# LE NOVITÀ APPLICATIVE DELLA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

# GESTIONE DEL RICORSO ANALISI DEL RISCHIO CONTENZIOSO



# CONOSCENZE DEI PRINCIPI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

**COSTITUZIONE  
IN GIUDIZIO  
DEL RICORRENTE**

**LO STRUMENTO  
DEL RICORSO**

**PRESENTAZIONE  
DEL RICORSO  
AL COMUNE**

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO  
D.LGS. 546/1992**

**IL CONTENUTO  
OBBLIGATORIO  
DEL RICORSO**

**I TERMINI DI  
PRESENTAZIONE  
DEL RICORSO**

# CONOSCENZE DEI PRINCIPI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

LE MODALITA' DI  
TRATTAZIONE  
DELL'UDIENZA

L'AVVIO DEL  
CONTENZIOSO

I GRADI DI GIUDIZIO  
DEL PROCESSO  
TRIBUTARIO SONO TRE

LA DATA DI  
TRATTAZIONE  
IN CGT 1° GRADO

LE STRATEGIE DI  
DIFESA DELL'ENTE

COSTITUZIONE  
IN GIUDIZIO  
DEL COMUNE

# I TERMINI DI GIUDIZIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

- POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 1° GRADO CON DEPOSITO ATTO DI APPELLO INANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO
- POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI 2° GRADO CON DEPOSITO ATTO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
- TERMINE “LUNGO”: 6 MESI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTENZA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
- TERMINE “BREVE”: 60 GIORNI DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA SENTENZA AD OPERA DI CONTROPARTE

# ONERE DELLA PROVA E MOTIVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IMU

**ONERE  
DELLA PROVA**

**OPPORTUNITA'  
DELLA PROVA IN GIUDIZIO**


**DISTINZIONE  
TRA PROVA E MOTIVAZIONE**

**A CARICO DELL'UFFICIO:  
NELLA ELABORAZIONE DI ATTI DI  
ACCERTAMENTO E DI RETTIFICA**

**A CARICO DEL CONTRIBUENTE:  
NELLE RICHIESTE DI RIDUZIONI,  
ESENZIONI E RIMBORSI IMU**

LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO HA RIFORMULATO IL C. 4  
DELL'ARTICOLO 7 D. LGS. N. 546/1992 AMMETTENDO, OVE RITENUTA  
NECESSARIA DAI GIUDICI TRIBUTARI, LA **PROVA TESTIMONIALE**.

**LA PROVA NON E' MAI ASSORBENTE DELLA MOTIVAZIONE.**  
LA MOTIVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E' SEMPRE REQUISITO  
INDISPENSABILE A PENA DI ANNULLABILITA'



# LA COMPETENZA SULLA DECISIONE DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E L'IMPUGNABILITÀ DELL'ORDINANZA

# PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE

## RIFERIMENTO NORMATIVO ART. 47 COMMA 1 D. LGS. N. 546/1992

### ➤ ISTANZA PRESENTATA AL COMUNE

✓ L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMPETENTE

✓ L'UFFICIO SI LIMITA A FORNIRE RISPOSTA AL CONTRIBUENTE CONFERMANDO LA CORRETTEZZA DELL'ATTO IMPOSITIVO MA NON PUÒ DECIDERE SULLA SOSPENSIONE

### ✓ ISTANZA PRESENTATA NEL RICORSO

✓ L'UFFICIO DEVE DEPOSITARE LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA COMPETENTE

✓ REPLICANDO SIA ALLE ECCEZIONI DI MERITO CHE ALL'ISTANZA DI SOSPENSIONE IN RELAZIONE A SUSSISTENZA (*FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA*)

# LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

RIFERIMENTO NORMATIVO COMMA 4 ART. 47 D. LGS. N. 546/1992

IL COLLEGIO O IL GIUDICE MONOCRATICO, SENTITE LE PARTI IN CAMERA DI CONSIGLIO E DELIBATO IL MERITO, PROVVEDE CON ORDINANZA MOTIVATA

L'ORDINANZA È IMMEDIATAMENTE COMUNICATA ALLE PARTI

ordinanza di **accoglimento sospensione**  
la procedura di riscossione  
è temporaneamente sospesa


ordinanza di **non accoglimento sospensione**  
la procedura di riscossione  
può proseguire

L'ORDINANZA DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE



# **GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'AFFIDAMENTO DEI CREDITI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE INCARICATO**

# DECADENZA E PRESCRIZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI



# TERMINI RISCOSSIONE COATTIVA «ANTE RIFORMA»

ASPETTO NORMATIVO	TERMINI PER L'ENTE LOCALE	TERMINI AGENTE DELLA RISCOSSIONE	AVVIO FASI ESECUTIVE
<b>AVVISO DI ACCERTAMENTO</b> ARTICOLO 1, COMMA 163 DELLA LEGGE N. 296/2006	1. «NEL CASO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI LOCALI IL RELATIVO TITOLO ESECUTIVO DEVE ESSERE NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE, A PENA DI DECADENZA, <b>ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO</b> A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO.»	1. INVIO CARTELLA DI PAGAMENTO ENTRO <b>9 MESI</b> SUCCESSIVI DALLA RICEZIONE DEL RUOLO TRASMESSO DALL'ENTE (ADER -T290); 2. INVIO ATTI DI INGIUNZIONE DOPO RICEVIMENTO DELLA LISTA DI CARICO DEGLI ACCERTAMENTI (R.D. 639/1910)	<b>TITOLO ESECUTIVO</b> A DECORRERE DAL 60° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO OVVERO DELL'ATTO DI INGIUNZIONE

# FASI OPERATIVE RISCOSSIONE COATTIVA «ANTE RIFORMA»



# TERMINI RISCOSSIONE COATTIVA «POST RIFORMA»

ATTO DI  
ACCERTAMENTO  
ESECUTIVO

RIFERIMENTO  
NORMATIVO

ARTICOLO 1,  
COMMA 792  
DELLA LEGGE  
N. 160/2019

TERMINI  
PER L'ENTE LOCALE

1. **TITOLO ESECUTIVO EFFICACE**  
DECORSO IL TERMINE UTILE PER  
LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO;
2. **INVIO DI SOLLECITO**, CON  
RICHIEDA DI PAGAMENTO  
ENTRO 30 GG, PER IMPORTI  
FINO A €. 10.000,00 – COMMA  
795 –
3. **AFFIDAMENTO LISTE CARICO AL  
SOGGETTO LEGITTIMATO ALLA  
RISCOSSIONE COATTIVA** NON  
PRIMA DI 30 GIORNI DAL  
TERMINE DI PAGAMENTO;

TERMINI  
PER L'AGENTE DELLA  
RISCOSSIONE


1. **INVIO DI RACCOMANDATA**  
(ANCHE SEMPLICE) O  
TRAMITE POSTA ELETTRONICA  
PER COMUNICARE DI AVERE  
PRESO IN CARICO LE SOMME  
PER LA RISCOSSIONE –  
COMMA 792 LETTERA C) –

AVVIO  
FASI ESECUTIVE


A DECORRERE DAL  
180° GIORNO  
SUCCESSIVO  
DALL'AFFIDAMENTO  
IN CARICO (O 120°  
NEL CASO DI  
RISCOSSIONE  
COATTIVA  
EFFETTUATA  
DALL'ENTE LOCALE)

# FASI OPERATIVE RISCOSSIONE COATTIVA «POST RIFORMA»


ACCERTAMENTO  
ESECUTIVO




SOLLECITO  
DI PAGAMENTO



TRACCIATO AEE – 600  
LISTA DI CARICO



AFFIDAMENTO  
AGENTE RISCOSSIONE



PRESA IN  
CARICO/INTIMAZIONE



# **GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E MONITORAGGIO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

# LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI: ANALISI DEL PRESENTE

RISCOSSIONE  
SPONTANEA



IN DEBOLE CALO

RISCOSSIONE  
COATTIVA



IN FORTE CALO

LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEI COMUNI E' CONTRADDISTINTA DA DUE FASI CONTRAPPOSTE:  
SPONTANEA O COATTIVA, PUBBLICA O PRIVATA, INTERNA O ESTERNA, AGGIO O COSTO FISSO

# ANALISI DATI E RISCHI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

**PARI A 5,1 ANNI IL  
TEMPO MEDIO DI  
RISCOSSIONE**

**SCENDE AL 16,82%  
LA RISCOSSIONE  
NEI 60 GIORNI**


**SI ALLARGA LA  
DIFFERENZA TRA I  
TEMPI DI INCASSO E  
DI PAGAMENTO**

**I RISCHI FINANZIARI DEI  
BILANCI COMUNALI**

**IL 92% DEI RUOLI  
E' DI DIFFICILE  
RISCOSSIONE O  
SOSPESO**

**CRESCONO IN MODO  
COSTANTE I RESIDUI  
ATTIVI E IL FCDE**


**SOLTANTO L'8% DEL  
RESIDUO RUOLI E'  
RISCUOTIBILE**



**LE LINEE OPERATIVE PER  
LA REVISIONE ORGANIZZATIVA  
DELLE ENTRATE LOCALI  
PER IL 2026: PIANIFICAZIONE,  
PROGRAMMAZIONE  
E CONTROLLO**

# LA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI: 1° FASE

## LA PIANIFICAZIONE



E' UNA PROCEDURA  
STRATEGICA PER PERSEGUIRE  
UNO «SCOPO PUBBLICO»  
CHI FA COSA

# LA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI: 2° FASE

## LA PROGRAMMAZIONE



TRASFORMA LA PIANIFICAZIONE  
DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI IN  
UN «CRONOPROGRAMMA»

QUANDO e PERCHE'

# LA REVISIONE ORGANIZZATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI: 3° FASE

## LA PERFORMANCE



E' LA CAPACITÀ DI MAPPARE IL  
PROCESSO ORGANIZZATIVO PER  
MIGLIORARE I «RISULTATI»  
QUANTO

# OBIETTIVI DI RISCOSSIONE E REVISIONE ORGANIZZATIVA

